

PATTI PARASOCIALI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

E ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241

Tra le seguenti parti:

Il Comune di _____ in persona di _____ quale socio della società *in house* Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Il Comune di _____ in persona di _____ quale socio della società *in house* Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Il Comune di _____ in persona di _____ quale socio della società *in house* Brianza Energia Ambiente S.p.A.

.....

Premesso che

- gli enti locali soci di BEA S.p.A. hanno deliberato un'operazione di riorganizzazione societaria secondo il modello dello *in house providing*;

- la modifica del modulo gestorio e l'operazione societaria sopra descritta è stata deliberata anche al fine di concludere un accordo tra enti pubblici ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto soddisfa anche le seguenti condizioni:

a) si realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'operazione societaria è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le attività che verranno esercitate sul mercato aperto saranno inferiori al 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- le norme nazionali stabiliscono che l'affidamento diretto della gestione dei servizi secondo il modello dello *in house providing* presuppone - oltre la totalitaria partecipazione pubblica della società affidataria e l'effettuazione, da parte della stessa, di oltre l'80% delle attività nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti soci o da persone giuridiche controllate dagli stessi Enti soci - che gli Enti soci esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- il codice dei contratti pubblici stabilisce altresì che in caso di una pluralità di soci, il controllo analogo congiunto debba soddisfare le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona

giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutti gli Enti soci; b) gli Enti soci sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società; c) la società controllata non persegue interessi contrari a quelli degli Enti soci;

- le deliberazioni degli enti locali soci di BEA S.p.A., con le quali è stata approvata la sopra operazione di riorganizzazione societarie e revisione del modulo gestorio, hanno approvato anche la bozza dei presenti Patti parasociali;

- gli enti locali soci di BEA S.p.A. e intendono implementare e comunque regolamentare, mediante i presenti Patti parasociali, l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società BEA S.p.A.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale dei presenti patti parasociali, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti della società *in house* BEA S.p.A.;
2. Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell'ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio.
3. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società sopra indicate.
4. L'esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alle previsioni della disciplina dei contratti pubblici.
5. I presenti Patti parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della disciplina dei contratti pubblici.
6. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani.
7. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall'articolo 178 del Testo Unico dell'ambiente.
8. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell'interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l'integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi.

9. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore.
10. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell'adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.
11. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano le relazioni redatte ai sensi del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e i contratti di servizio.

Art. 2 - Espletamento dei servizi pubblici e di altre attività di interesse dei comuni aderenti

1. Il concreto espletamento del servizio di smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti, avviene sulla base e in osservanza di contratto di servizio stipulato tra l'affidante e l'affidataria. Egualmente, il concreto espletamento del servizio di teleriscaldamento avviene sulla base e in osservanza di contratto di servizio stipulato tra l'affidante e l'affidataria.
2. La gestione associata dei servizi affidati deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali soci di BEA S.p.A. a prescindere dalla misura delle rispettive quote societarie.
3. Gli Enti locali soci di BEA S.p.A. condividono quale valore di riferimento lo sviluppo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti che ponga al centro delle attività svolte dalle medesime società e dalle loro controllate il cittadino, il decoro e la pulizia del territorio, l'ambiente e l'economicità del servizio. In particolare sono condivisi e fanno parte del patrimonio comune i seguenti valori e obiettivi: a) promuovere una corretta gestione dei rifiuti come risorsa, attraverso la raccolta differenziata "porta a porta" finalizzata al recupero di materia e l'attivazione di progetti concreti tesi alla prevenzione, alla riduzione della produzione dei rifiuti; b) adottare, sostenere e sviluppare metodologie di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti; c) valorizzare le esperienze pubbliche virtuose di gestione dei rifiuti, tutelando le aziende pubbliche che in qualunque forma giuridica svolgano il servizio secondo il modello in house, quale modello di gestione fortemente radicato nel territorio in stretta relazione e controllo degli enti pubblici soci; d) valorizzare l'impiantistica di recupero di materia e le fonti di energia rinnovabili; e) incentivare nuovi stili di vita negli enti locali e nelle loro comunità, nonché nuovi stili di atteggiamento aziendale volto alla responsabilità sociale e ambientale delle imprese, attraverso politiche e scelte sobrie e sostenibili; f) calmierare i prezzi dello smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti e valorizzare lo smaltimento per la produzione di energia.
4. Gli Enti locali di BEA S.p.A. condividono quali valori di riferimento la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e il perseguimento della sostenibilità ambientale, per cui concepiscono il servizio di teleriscaldamento come servizio pubblico locale che garantisca

le finalità di pubblico interesse connesse alla tutela dell'ambiente e all'economicità del servizio.

Art. 3 Partecipazione pubblica

In considerazione della rilevanza di pubblico interesse delle attività affidate, il capitale sociale della Società BEA S.p.A. dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti pubblici e/o società a totale capitale pubblico nel rispetto delle vigenti disposizioni sull'*in house*. Per partecipazione totalitaria si intende una partecipazione pari al 100% del capitale sociale. La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

Art. 4 Direzione politico-amministrativa

Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del cd. controllo analogo sulle attività svolte, gli enti locali soci esercitano –nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - la direzione politico-amministrativa della Società, definendone, gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detto organo.

Art. 5 – Controllo politico-amministrativo

Al fine di assicurare ai soci l'esercizio del controllo analogo posto quale condizione per l'affidamento secondo la formula dello *in house providing*, gli enti locali esercitano in concerto tra loro un controllo mediante il Comitato per il controllo analogo, con il compito di verificare il generale andamento della Società BEA S.p.A. e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalle Società, in relazione alle attività e all'ambito territoriale come disciplinate dai contratti di servizio.

Art. 6 – Controllo dei soci affidanti

1. Al fine di agevolare la direzione politico-amministrativa ed il controllo politico-amministrativo degli enti pubblici soci, l'organo amministrativo mette a disposizione degli enti locali soci, le decisioni assunte dal medesimo organo amministrativo, se richiesti ed entro 15 giorni dalla richiesta, i verbali dei rispettivi organi di controllo, nonché una relazione annuale sull'andamento delle attività sociali con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi ai cittadini nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La predetta documentazione potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate, con l'obbligo per gli enti pubblici soci di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite anche ai fini della tutela delle società e delle attività svolte dalle stesse.
2. Ferme le prerogative esercitate per il tramite del Comitato per il controllo analogo di cui all'articolo seguente, ciascun Ente affidante ha il diritto di ottenere dalla Società affidataria tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio

di propria competenza e può svolgere dei controlli ispettivi in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi affidati.

3. L'ente affidante elabora e sottopone alla Società affidataria documenti di programmazione in ordine agli obiettivi da perseguire tramite la gestione *in house*, mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.
4. Ciascun Ente affidante può impartire all'Organo Amministrativo e al Comitato direttive e indirizzi vincolanti relativamente alle decisioni sulla organizzazione e gestione, anche da un punto di vista economico-finanziario, del servizio affidato che abbiano esclusiva attinenza al proprio territorio di riferimento.
5. Ciascun Ente affidante mantiene il potere di modifica degli schemi-tipo dei contratti di servizio che riverberano i propri effetti sull'utenza, da esercitarsi secondo modalità e tempistiche rispettose del principio di leale collaborazione con la Società e i suoi organi.
6. Ove il Comitato e/o l'Organo Amministrativo omettano di provvedere nel senso indicato dal singolo Ente affidante sulla base del punto 4 che precede, resta salva la facoltà, in capo a quest'ultimo, di esercizio del diritto di recesso dal contratto di servizio.

Art. 7 – Comitato per il controllo analogo

- 1 Nello Statuto della Società Bea S.p.A., è prevista l'istituzione di un Comitato per il controllo analogo che garantisca il controllo analogo congiunto.
- 2 Il Comitato esercita funzioni consultive, di indirizzo e decisionali ai fini dell'esercizio del controllo analogo sui servizi affidati.
- 3 Oltre alle funzioni decisionali, consultive e di indirizzo e controllo che sono definite nel Regolamento del Comitato per il controllo analogo, il Comitato esercita le seguenti attività:

a) Controllo *ex ante*.

La Società sottopone alla preventiva approvazione da parte del Comitato i seguenti documenti di programmazione annuale: - relazione programmatica - piano degli investimenti - piano occupazionale - piano delle alienazioni - piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio.

b) Controllo contestuale. La Società dovrà presentare al Comitato una relazione periodica sull'andamento della gestione evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie.

Il Comitato può disporre controlli ispettivi.

c) Controllo *ex post*.

Il Comitato in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il Comitato presenta all'Assemblea una rosa di candidati per la nomina:

- dell'organo amministrativo; - dei membri del Collegio Sindacale; - dell'organo di revisione legale dei conti;

e può chiedere ai suddetti organi di riferire allo stesso sul generale andamento della gestione dal punto di vista delle funzioni di propria competenza.

Art. 8 - Sanzioni per la violazione dei patti

La violazione dei presenti Patti Parasociali costituisce inadempimento grave e comporta il pagamento da parte del soggetto inadempiente di una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. pari a _____.

Art. 9 - Modifiche ai patti e all'accordo

Qualsiasi modifica del presente Atto patti dovrà risultare da atto scritto firmato da tutte le parti. Le parti si impegnano a rinegoziare in buona fede i patti e l'accordo ove vengano emanate normative, anche regolamentari, che rendano necessarie o anche solo opportune modifiche dei medesimi, al fine di meglio conseguire gli obiettivi perseguiti dalle parti.

Art. 10 - Durata

1. I presenti Patti Parasociali hanno durata pari a quella dell'affidamento diretto secondo il modello dello *in house providing* dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici.
2. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni dei presenti patti non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le parti si impegnino a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle parti.

Art. 12 – Disposizioni finali e di chiusura

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla disciplina specifica di riferimento, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Le Amministrazioni, ai sensi del regolamento GDPR, tratteranno i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Tutte le spese per il presente atto sono ripartite in parti uguali.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.